

AL COMUNE di CAVALESEUfficio Attività Economiche
Via S. Sebastiano, 7Imposta
di bollo
€ 14,62**OGGETTO: Domanda di esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.**

Il/la sottoscritto/a signor/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ Via/Fraz. _____
di nazionalità _____ C.F.: /P.IVA: _____;
quale titolare di ditta individuale legale rappresentante delegato della società
C.F./P.IVA _____
con sede a _____ Via/Fraz. _____.

chiede il rilascio di autorizzazione per gestire un pubblico esercizio di somministrazione di

- tipologia a)** con sottotipologia:
 - 1 pasti tradizionali;
 - 2 pasti veloci;
 - 3 pizze,
 tipologia b) con sottotipologia:
 - 1 bevande alcoliche e analcoliche;
 - 2 solo bevande analcoliche,
 tipologia c) con somministrazione effettuata congiuntamente all'attività avente carattere prevalentemente di _____ e con sottotipologia:
 - a) pasti tradizionali;
 - b) pasti veloci;
 - c) pizze;
 - d) bevande alcoliche e analcoliche;
 - e) solo bevande analcoliche,
 nuova apertura in Cavalese Via/Fraz.

- in estensione** di attività presso l'esercizio pubblico ubicato in Cavalese Via/Fraz.

all'insegna _____

- in trasferimento da** Cavalese Via/Fraz. (indicare l'attuale ubicazione)

all'insegna _____.

(indicare ove verrà trasferito l'esercizio) a Fraz./Via _____

- **superficie complessiva** mq. _____ (compresi sale, magazzini, locali di lavorazione, cucine, uffici, servizi) / **superficie destinata alla somministrazione** mq. _____.

Dichiara:

- Di essere in possesso di uno dei requisiti professionali (art. 71, 6° comma, del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59):
 - di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano:
nome Istituto _____ sede _____
anno di conclusione _____;
 - Di aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti:
nome Istituto _____ sede _____
anno di conclusione _____;
 - Di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di:
 - dipendente qualificato** addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, presso l'impresa _____
con sede in _____, per i periodi dal _____ al _____, dal _____ al _____;
 - coadiutore familiare**, in quanto coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, presso l'impresa _____
con sede in _____, per i periodi dal _____ al _____, dal _____ al _____;
 - titolare o socio lavoratore** (socio attivo: socio di snc, socio accomandatario, legale rappresentante di società di capitale), presso l'impresa _____ con sede in _____, per i periodi dal _____ al _____, dal _____ al _____
estremi di iscrizione INPS (codice azienda e cod. CIN) _____;
 - Di essere stato iscritto nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'art. 1 della L. 11.06.1971 n. 426 (disciplina del commercio) per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ dal _____, ovvero aver superato con esito positivo l'apposito esame presso _____ in data _____.
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (in alternativa è possibile presentare il certificato della C.C.I.A.A con la dicitura antimafia);
- di non rientrare nei motivi ostativi di cui all'art. 11 e se esercizio alberghiero anche all'art. 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010;
- di condurre direttamente in qualità di titolare o di preposto i seguenti esercizi :

che, per eventuali comunicazioni, il recapito della ditta è:

presso l'esercizio;

Tel. _____ fax _____

E' consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e art. 495 c.p.

Informativa ex. art. 13 del D.lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data _____

Firma del richiedente _____

Conduzione a mezzo preposto (eventuale)

(la nomina del preposto è sempre necessaria qualora il titolare non provveda direttamente alla conduzione dell'esercizio e quando ne conduca direttamente già altri due; non è necessaria per la conduzione di massimo due esercizi situati nello stesso Comune o in Comuni confinanti)

Si comunica che la conduzione dell'esercizio avverrà a mezzo del preposto signor

nato a _____ il _____ e residente a _____
Via/Fraz.: _____ C.F.: _____
_____;

in possesso dei requisiti professionali indicati dall'art. 71, 6° comma, del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 – come da dichiarazione allegata.

che firma per accettazione.

Firma del preposto

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto oppure spedita per fax, posta o tramite incaricato unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

COMUNE DI CAVALESE

Si dichiara che la firma del Sig. _____

Della cui identità mi sono accertato, è stata apposta in mia presenza.

Cavalese _____

Il funzionario incaricato

Allegati:

- planimetria dei locali con specificate la destinazione d'uso, la superficie di ogni vano, la superficie complessiva dell'esercizio e quella destinata alla somministrazione, le entrate rispetto alla pubblica via, firmata da un tecnico abilitato. Da presentare solo se non già depositata in Comune o se non contestualmente presentata la richiesta di intervento edilizio (concessione, autorizzazione o DIA).
- estratto del P.R.G. con evidenziata l'ubicazione dell'esercizio (solo per nuove domande e trasferimenti);
- copia procura notarile per la gestione dell'esercizio *(nel caso di nuove domande presentate da parte del delegato della Società)*;
- n. _____ dichiarazioni sostitutive di certificazione *(per le snc di tutti i soci, per le sas dei soci accomandatari; per le Società di capitali del legale rappresentante e degli eventuali componenti l'organo di amministrazione e dell'eventuale preposto)*;
- copia di documento di riconoscimento di tutte le persone che sottoscrivono il modello *(qualora la domanda non venga firmata in presenza del funzionario incaricato a riceverla)*

Art. 76 "Norme Penali"

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi peristi dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad un falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2 (chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

R.D. 178 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Art. 11

Salvo le condizioni particolari stabilite dalla Legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione:

a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quanto sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 71 DLgs. 59/2010

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, un pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicata, un condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi di delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____
il _____
In relazione all'accettazione dell'incarico di preposto per la conduzione dell'esercizio _____
_____ (specificare attività e insegna)

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- 1) Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, 6° comma, del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59):
- di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano:
nome Istituto _____ sede _____ anno di conclusione _____;
 - Di aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti:
nome Istituto _____ sede _____ anno di conclusione _____;
 - Di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di:
 - dipendente qualificato** addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, presso l'impresa _____ con sede in _____, per i periodi dal _____ al _____, dal _____ al _____;
 - coadiutore familiare**, in quanto coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, presso l'impresa _____ con sede in _____, per i periodi dal _____ al _____, dal _____ al _____;
 - titolare o socio lavoratore** (socio attivo: socio di snc, socio accomandatario, legale rappresentante di società di capitale), presso l'impresa _____ con sede in _____, per i periodi dal _____ al _____, dal _____ al _____;
 - estremi di iscrizione INPS (codice azienda e cod. CIN)** _____;
 - Di essere stato iscritto nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'art. 1 della L. 11.06.1971 n. 426 (disciplina del commercio) per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ dal _____, ovvero aver superato con esito positivo l'apposito esame presso _____ in data _____.
- 2) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (in alternativa è possibile presentare il certificato della C.C.I.A.A con la dicitura antimafia);
- 3) di non rientrare nei motivi ostativi di cui all'art. 11 e se esercizio alberghiero anche all'art. 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010;
- 4) di condurre già direttamente i seguenti esercizi in qualità di titolare o preposto:
- 5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(data)

(firma del dichiarante) (1)

Visto: Il Pubblico ufficiale ricevente *

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, a mezzo posta, tramite incaricato oppure via fax.

* **Dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi. Allegati:**

fotocopia documento di identità in corso di validità qualora la firma non venga apposta in presente del funzionario

Art. 76 "Norme Penali"

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi peristi dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad un falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2 (chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

R.D. 178 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Art. 11

Salvo le condizioni particolari stabilite dalla Legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione:

a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quanto sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 71 DLgs. 59/2010

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, un pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicata, un condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi di delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____, residente in _____
Via _____ n. _____

Cod. Fisc. – P.IVA: _____ cittadinanza _____

- socio per le Società in nome collettivo;
- socio accomandatario per le Società in accomandita semplice;
- membro del Consiglio di Amministrazione per le Società di capitali;

con sede in _____ Via/Fraz. _____

C.Fisc. – P.IVA: _____;

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero

d i c h i a r a

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 "Disposizioni contro la mafia";
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 e se esercizio alberghiero anche all'art. 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.P.S. e dall'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(data)

_____(1)
(firma del dichiarante)

Visto: Il Pubblico ufficiale ricevente *

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, a mezzo posta, tramite incaricato oppure via fax.

*** Dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi.**

Allegati:

fotocopia documento di identità in corso di validità qualora la firma non venga apposta in presente del funzionario

Art. 76 “Norme Penali”

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi peristi dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad un falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2 (chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

R.D. 178 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Art. 11

Salvo le condizioni particolari stabilite dalla Legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione:

a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quanto sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 71 DLgs. 59/2010

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, un pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicata, un condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi di delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.